

Jobs act

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione: con il bonus-malus raddoppiano i costi

Aliquota dal 4,5% al 9% per la «straordinaria»

Francesca Barbieri

Arriva il bonus malus per la cassa integrazione. Con l'entrata in vigore del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali - il 24 settembre, giorno successivo alla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale - cambia il sistema di calcolo dei contributi per le imprese. Con un unico obiettivo: creare un legame a doppio filo tra costo e durata, secondo il principio "più utilizzi e più paghi".

Vediamo come. Intanto si modifica la base di calcolo dei contributi da pagare in caso di richiesta della Cig: le aliquote non si applicano più all'importo del sussidio (80% della retribuzione persa), ma all'intera retribuzione perduta per i periodi di cassa. Poi, il prelievo non è più legato all'organico, ma aumenta all'allargarsi del "paracadute" sulla linea del tempo. Si passa dalle vecchie aliquote del 4% per la Cig ordinaria (8% nelle aziende con oltre 50 addetti) e del 3% per la Cigs (4,5% nelle imprese con più di 50 dipendenti), a percentuali identiche per entrambe: 9% fino a un anno (52 settimane) di utilizzo nel quinquennio mobile, 12% sino a due anni (tra 52 e 104 settimane) e 15% fino a tre (oltre 104 settimane).

Per la cassa straordinaria, dunque, le aliquote nelle imprese più grandi come minimo raddoppiano. Prendiamo un'azienda metalmeccanica con 60 dipendenti e ipotizziamo 5 mila ore di cassa straordinaria utilizzata in un mese (si veda l'infografica a lato). Finora il datore di lavoro ha pagato il 4,50% dell'integrazione salariale, che nel caso di Cig per meno di 52 settimane, equivale a un costo di 1.190 euro. Con le nuove regole invece si pagherà il 9% della retribuzione "persa" per i lavoratori: nell'esempio 4.320 euro, più del triplo in valore assoluto. E l'aliquota passerà al 12% se la Cig complessiva è tra le 52 e le 104 settimane; al 15% nel caso si superino le 104 settimane. Un meccanismo pensato anche per cercare di ridurre la spesa: nel 2014 la Cig ordinaria, comprensiva degli assegni al nucleo

familiare, è costata 744 milioni di euro mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 457 milioni di euro; per la Cig straordinaria al netto della deroga l'importo erogato è stato di quasi 2,2 miliardi, mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 1,5 miliardi.

D'altro canto, però, calano i contributi di base per la cassa ordinaria (quelli cioè che tutte le aziende con i requisiti devono pagare e "assicurare" così 5,1 milioni di lavoratori): le aliquote sono state riviste al ribasso, anche se si verseranno pure per gli assunti con apprendistato professionalizzante. Un'azienda metalmeccanica con 40 dipendenti pagherà l'1,70% di contributi sugli stipendi lordi annui, rispetto all'1,90% del passato. Su un importo totale annuo di 850 mila euro di retribuzioni questo si traduce in un minor costo di 1.700 euro. Per un'impresa con 60 addetti il risparmio è, in

valore assoluto, maggiore: ipotizzando 1,25 milioni di euro di stipendi totali i contributi scendono di 2.500 euro, grazie al taglio dell'aliquota dal 2,2% al 2 per cento. I "bollini" ordinari per la Cigs restano, invece, invariati allo 0,90%: 0,60% a spese dell'azienda e 0,30% a carico del lavoratore.

Il nuovo meccanismo - che scatta per le procedure avviate a partire dal 24 settembre - secondo le tinte contenute nella relazione tecnica al decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (n.148) porterà nel 2015 a un calo dei contributi ordinari per 32,8 milioni complessivi (compreso l'aumento dei costi per gli apprendisti) e a una crescita di quelli addizionali per 46,2 milioni (inclusi apprendisti e revisione trattamento di solidarietà). Valori che per il 2016 sono invece stimati in un calo di circa 220 milioni per i contributi di base rispetto a una crescita di quelli "extra" per quasi 270.

Tra le altre novità subito in vigore la modifica ai termini di presentazione delle domande: quelle di Cigo vanno inviate entro 15 giorni dalla "sospensione"; quelle di Cigs nel giro di 7 giorni dalla fine della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale.

Cambiano anche la durata della cassa e l'anzianità utile per richiederla. Sul primo punto, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari autorizzati non può superare il tetto di 24 mesi in un quinquennio mobile (irrilevanti i periodi prima del Dlgs). I periodi di Cigs legati a contratti di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, contano per la metà, mentre per la cassa ordinaria si può dare l'ok a un numero di ore fino a un terzo di quelle "lavorabili" nel biennio mobile.

L'anzianità minima di 90 giorni alla data di presentazione della domanda, poi, è riferita alle giornate di reale presenza, salvo che la richiesta di sussidio riguardi eventi oggettivamente non evitabili nell'industria.

Il Sole **24 ORE**.com



QUOTIDIANO DEL LAVORO
Le istruzioni Inps
sulle novità subito
in vigore per la Cig

Tra i contenuti esclusi del quotidiano digitale del lavoro di oggi un approfondimento sul messaggio Inps con le istruzioni per applicare le nuove regole sulla Cig subito in vigore e un focus sulle semplificazioni per i lavoratori in Paesi extraeuropei

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ribassi per l'«ordinaria»

Fino a 50 dipendenti si passa da 1,90% a 1,7% e da 2,2% a 2% nelle aziende più grandi

Aumenti per i contributi addizionali

Calcolo non più parametrato sull'organico ma in proporzione alla durata dei sussidi

Come cambiano i costi per le imprese

ACURADI Ornella Lacqua

Come cambiano i contributi annui a carico dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Alle procedure in corso si applicano le vecchie regole

			Aliquota sugli stipendi lordi	Monte salari lordi annui	Totale spesa	0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	
I CONTRIBUTI BASE PER LA CIG ORDINARIA	Esempio 1 Azienda metalmeccanica con 40 dipendenti	FINO AL 23 SETTEMBRE	1,90%	850.000	16.150							Risparmi	
		DAL 24 SETTEMBRE	1,70%	850.000	14.450							DIFFERENZA 1.700	
	Esempio 2 Azienda metalmeccanica con 60 dipendenti	FINO AL 23 SETTEMBRE	2,20%	1.250.000	27.500							Risparmi	
		DAL 24 SETTEMBRE	2,00%	1.250.000	25.000							DIFFERENZA 2.500	
I CONTRIBUTI ADDIZIONALI PER LA CIG STRAORDINARIA	Caso 1 Cig per 52 settimane nel quinquennio mobile	FINO AL 23 SETTEMBRE	4,50%	26.444*	1.190							Rincari	
		DAL 24 SETTEMBRE	9,00%	48.000	4.320							DIFFERENZA 3.130	
	Caso 2 Cig per oltre 52 settimane e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile	FINO AL 23 SETTEMBRE	4,50%	26.444*	1.190							Rincari	
		DAL 24 SETTEMBRE	12,00%	48.000	5.760							DIFFERENZA 4.570	
Caso 3 Cig per oltre 104 settimane nel quinquennio mobile	FINO AL 23 SETTEMBRE	4,50%	26.444*	1.190							Rincari		
	DAL 24 SETTEMBRE	15,00%	48.000	7.200							DIFFERENZA 6.010		

(* totale integrazioni salariali, pari all'integrazione oraria di 5,29 euro ottenuta dividendo l'importo dell'indennità di 914,96 euro (misura netta del limite) per 173 (divisore contrattuale industria metalmeccanica)